



Il Sole-24 Ore

sezione: NORME E TRIBUTI data: 2007-01-03 - pag: 23

autore:

***La manovra 2007. La scelta della previdenza complementare vale anche per chi ha contratti con scadenza definita***

## Lavoratori a tempo, Tfr mobile

### Garantita la possibilità di variare gestione se cambia il settore di impiego

Alfredo Casotti Maria Rosa Gheido

Destinare il trattamento di fine rapporto a un fondo **pensione** significa che il lavoratore ha deciso di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il **pensionamento**, la **previdenza** pubblica. La scelta — entro il 30 giugno o, in caso di nuova assunzione, nei sei mesi successivi — è condizionata da fattori soggettivi e oggettivi, fra cui rileva anche la scarsa conoscenza che molti lavoratori hanno, in generale, delle regole dei regimi **pensionistici**.

Il decreto legislativo 252/2005, entrato in vigore lunedì 1<sup>o</sup> gennaio, intende promuovere l'adesione ai fondi **pensione** e il loro finanziamento consentendo di accedere alla **previdenza complementare** anche con il solo conferimento del **Tfr**, il 6,91% della retribuzione annua. Ciò anche nella consapevolezza che i lavoratori più giovani avranno, al momento del **pensionamento**, un tasso di sostituzione retribuzione **pensione** assai inferiore a quello attuale.

Ai datori di lavoro del settore privato il decreto legislativo 252/2005 demanda il compito di informare i dipendenti delle scelte possibili nei sei mesi a disposizione, sia in forma espressa che tacita. Espressamente i lavoratori potranno scegliere tra:

- conferire il **Tfr** maturando a un fondo **complementare** fra quelli esistenti sul mercato, anche in misura parziale nel caso di dipendenti che hanno cominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 e che non sono già iscritti a un fondo **pensione** negoziale (si veda «Il Sole24 Ore» di ieri);
- lasciare il **Tfr** maturando presso il datore di lavoro, con la possibilità di revocare questa scelta in qualsiasi momento e conferire, dal momento della revoca, a un fondo **pensione** il **Tfr** che andrà a maturare.

Se nessuna scelta formale verrà espressa, dal 1<sup>o</sup> luglio dopo sei mesi dalla data di assunzione, scatterà il silenzio assenso, vale a dire una scelta per la **previdenza complementare** come regolata nell'azienda di appartenenza. In questo caso, infatti, il **Tfr** andrà alla forma **pensionistica** collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del **Tfr** a una diversa forma collettiva.

Se non è prevista alcuna gestione, il **Tfr** andrà al fondo di **previdenza** residuale

istituito presso l'Inps. Da non confondere con il fondo per la gestione del **Tfr** al quale confluiranno le somme che i lavoratori appartenenti ad aziende private con almeno 50 dipendenti non hanno destinato espressamente o tacitamente alla **previdenza complementare**.

La scelta di destinare il **Tfr** alla **previdenza complementare** è irrevocabile. Di questo si deve tener conto anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o attività.

Al momento dell'assunzione, anche a termine o stagionale, il datore di lavoro è comunque tenuto a consegnare al dipendente l'informativa. Sarà cura del lavoratore indicare formalmente e tempestivamente, al nuovo datore di lavoro, il fondo **pensione** a cui vanno versate le quote mensili di **Tfr**. Peraltro, ogni fondo dovrà indicare nello statuto o nel regolamento la possibilità, per l'aderente, di trasferire la posizione individuale accumulata e le condizioni per l'esercizio dell'opzione. Secondo lo schema di regolamento adottato dalla **Covip**, al quale dovranno adeguarsi i fondi negoziali o "chiusi", l'aderente in possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma **pensionistica complementare** decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

Il trasferimento può anche avvenire prima dei due anni qualora l'iscritto perda i requisiti di partecipazione (per esempio, perché ha cambiato comparto). In tal caso il lavoratore può trasferire la posizione individuale maturata a un'altra forma **complementare** alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa. Il Fondo di provenienza deve provvedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti all'esercizio della facoltà, comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. L'importo da trasferire è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento.

L'anzianità di iscrizione porta con sé alcuni vantaggi, anche fiscali. Conviene pertanto mantenere, se possibile, la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

LA«PORTABILITÀ»

Le modalità di trasferimento devono essere definite nei regolamenti e negli statuti dei fondi integrativi